

(N. 701)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore RUSSO Salvatore

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1954

Decorrenza della nomina in ruolo negli Istituti d'istruzione media degli insegnanti a suo tempo nominati dal Governo militare alleato e successivamente vincitori di concorsi nazionali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 861, stabiliva al comma 1° dell'articolo 3 che i docenti universitari a suo tempo nominati in Sicilia dal Governo militare alleato, le cui nomine erano state successivamente annullate dal Governo italiano in seguito al rifiuto di registrazione da parte della Corte dei conti, se avessero superato il concorso di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, entrando nella terna dei vincitori, avrebbero avuto « senz'altro diritto alla nomina in ruolo quali professori straordinari, con la medesima decorrenza, ai soli effetti giuridici, con cui venne loro conferita la cattedra dal Governo militare alleato e presso la medesima sede in cui prestano presentemente servizio ».

Per ovvie ragioni di equità le nomine in ruolo dei docenti negli Istituti di istruzione media a suo tempo nominati dal Governo militare alleato e successivamente vincitori di concorsi nazionali, dovrebbero decorrere, agli effetti giuridici, dal giorno in cui ai predetti professori venne conferita la cattedra dal Governo militare alleato.

A favore di questi ultimi è inoltre da rilevare quanto segue:

1) le loro nomine ebbero carattere di riparazione per le persecuzioni e i danni da essi subiti sotto il regime fascista a causa dei loro ideali antifascisti (carcere, confino, ammonizione, esclusione dall'insegnamento ecc.), mentre la quasi totalità degli appartenenti al gruppo degli universitari nominati dal Governo militare alleato non aveva subito persecuzioni politiche di sorta: infatti il provvedimento alleato a favore degli universitari non fu emanato a titolo di riparazione;

2) essi furono esaminati da una Commissione composta da cinque professori di università e sottoposti a tutte le prove scritte e orali richieste dalla legislazione italiana sui concorsi per gli Istituti di istruzione media;

3) i docenti che trovansi nelle predette condizioni sono tre o tutt'al più quattro, in tutto.

In considerazione di quanto precede, si propone il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le nomine in ruolo dei docenti negli Istituti di istruzione media, vincitori di regolari concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione e precedentemente nominati dal Governo militare alleato, decorrono, ai soli effetti giuridici, dal giorno in cui i predetti docenti vennero nominati dal Governo militare alleato.